

Rateizzazioni semplificate

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento la informiamo che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione sono disponibili i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120.000 euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva.

Rateizzazioni semplificate

Premessa

Il DL Aiuti ha introdotto alcune novità in tema di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo per consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee.

In particolare, per le richieste di rateizzazione presentate **dal 16 luglio 2022**, viene elevata **da 60.000 a 120.000 euro** la soglia, per ogni singola cartella, per ottenere la dilazione con modalità semplificata senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica.



ATTENZIONE! Concorre a determinare la soglia di 120.000 euro esclusivamente la somma degli importi residui delle sole cartelle/avvisi presenti nell'istanza di rateizzazione.

Invece, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

L'Agenzia Entrate Riscossione sul proprio sito internet ha reso disponibili il modello per la richiesta di rateizzazione semplificata, reperibile al seguente [link](#).

Decadenza rateazione

Il DL Aiuti interviene anche sul numero di rate che determinano la decadenza dal beneficio della rateazione. In particolare, **per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022**, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento **di 8 rate**, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste.



NOTA BENE - in caso di decadenza il beneficio non potrà essere nuovamente dilazionato.

Tuttavia, la decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.



RICORDA! per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell'attività di riscossione dovuta all'emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione.

Rateizzazione	Decadenza dal beneficio
In corso all'8.03.2020	18 rate
9.03.2020 al 31.12.2021	10 rate
1.01.2022 – 15.07.2022	5 rate
Dal 16.07.2022	8 rate

Compensazione crediti

Inoltre, il DI Aiuti ha stabilito che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Quanto detto si applica alle somme contenute nei carichi affidati all'Agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti